

SANZIONI

PER A.T.P SCADUTA, SMARRITA O MANCANTE
Norme estratte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114)
Nuovo codice della strada

Normativa	Sanzione	
	da	a
<p>Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell'attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:</p> <p><u>Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:</u> Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida. (sanzione amministrativa) "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00. [...]"</p> <p><i>A seguito di tale sanzione l'utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l'originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:</i></p> <p><u>Art. 180 comma 8 del Codice della Strada:</u> Mancanza del documento da presentare. (sanzione amministrativa) "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti."</p>	€ 38,00	€ 155,00
<p>Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida</p> <p><u>Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:</u> Mancanza revisione veicolo. (sanzione amministrativa) <i>Determina in quanto parte integrante, la scadenza della carta di circolazione, a tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria Art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, vietandone di fatto, la circolazione fino all'avvenuta revisione del collaudo di rinnovo A.T.P.</i> "Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."</p>	€ 155,00	€ 624,00

Normativa	Sanzione	
	da	a
<p>Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato. <u>Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:</u> Circolazione abusiva. (sanzione amministrativa)</p> <p>"Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.842,00 a €7.369,00 applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa."</p>	€ 1.842,00	€ 7.369,00
<p>Segne A.T.P. mancanti o non conformi. <u>Art.72 comma 9 e 13 del Codice della Strada:</u> Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.</p> <p>9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.</p> <p>13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00.</p>	€ 78,00	€ 311,00